



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: FISCALITA' LOCALE

Risoluzione del 21/01/1997 n. 4

Oggetto:

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tassa rifiuti solidi urbani. Occupazioni temporanee effettuate in occasioni di feste popolari e politiche. Quesiti.

Sintesi:

La misura della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche dipende dagli elementi risultanti dall'atto di concessione o autorizzazione in cui devono essere indicati il periodo di tempo, la superficie e l'uso per il quale il bene e' concesso.

E' ammissibile il criterio della progressivita' della tassazione, purché nel provvedimento amministrativo l'occupazione sia sufficientemente articolata nelle sue diverse fasi.

La superficie occupata in occasione di feste popolari e politiche e' assoggettabile alla tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'intero periodo risultante dall'atto amministrativo, salvo che sia dimostrata l'impossibilita' di produzione di rifiuti.

Testo:

Con la nota sopradistinta, codesto comune, dopo aver premesso che per gli anni 1994 e 1995 ha sottoposto a tassazione le occupazioni realizzate in occasione di feste popolari e politiche con riferimento al solo periodo di svolgimento delle manifestazioni e alla effettiva superficie occupata con le relative attrezzature (tende, tendoni, stands, ecc), mentre, al contrario, per l'anno 1996 ha operato la tassazione tenendo conto dell'effettiva durata dell'occupazione posta in essere dagli interessati, chiede, in sostanza, di conoscere:

- a) se la tassazione sia dovuta per tutta l'area oggetto dell'autorizzazione o per la sola parte effettivamente occupata con le predette attrezzature;
- b) se la tassa sia dovuta per i soli giorni di svolgimento delle manifestazioni o per l'intero periodo richiesto dagli organizzatori e autorizzato dall'Amministrazione (periodo comprendente l'allestimento e lo sgombero dell'area);
- c) se sia possibile tassare l'area con il criterio della progressivita', tenendo cioe' conto che l'allestimento comporta l'utilizzazione dell'intera area, mentre lo svolgimento delle manifestazioni e' limitato solo alla parte comprendente le strutture;
- d) se la tassa R.S.U. giornaliera sia dovuta per i soli giorni di svolgimento della manifestazione o per l'intero arco temporale comprensivo anche delle fasi di allestimento e di sgombero.

Al riguardo, deve essere presente che, di regola, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche consegue al rilascio di un provvedimento amministrativo che e' rappresentato dall'atto di concessione o di autorizzazione. Detto provvedimento che, dunque, costituisce titolo per l'uso particolare del bene pubblico e pone l'utilizzatore in una posizione differenziata rispetto alla collettivita', contiene in se' gli elementi caratterizzanti l'occupazione, quali l'entita' della superficie resa disponibile per l'uso cui la stessa e' destinata e, naturalmente, la durata dell'occupazione medesima.

La tassa di cui all'art.38 e seguenti del D.lgs.15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni, la quale trae appunto il suo presupposto dalla limitazione al godimento imposto alla collettivita' di un bene pubblico per il fatto dell'occupazione, presuppone, in linea di principio (salvo i casi di abuso), la sussistenza di una intima connessione tra il provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione e l'adempimento tributario, nel senso che l'entita' del prelievo dipende dagli elementi risultanti del titolo che legittima l'occupazione medesima.

Cio' significa, in sostanza, che non assume rilevanza, fatta eccezione per l'ipotesi di revoca della concessione, alcuna circostanza dalla quale possa, comunque, emergere la mancata o parziale utilizzazione del bene pubblico. Infatti, il provvedimento amministrativo attribuisce al singolo utilizzatore unicamente la disponibilita' di tale bene per il periodo di tempo, per la superficie e per l'uso dallo stesso indicati e la sua efficacia non e' subordinata alla effettivita' dell'occupazione. Tantomeno, di conseguenza, alla predetta condizione di effettivita' dell'occupazione puo' essere sottoposto il connesso onere tributario.

Da quanto sopra discende che, con riferimento ai due quesiti sub a) e b), non vi e' alcun dubbio che la tassazione debba riguardare tutta l'area oggetto della concessione (non solo quella effettivamente occupata dalle attrezzature) per l'intero periodo previsto dal relativo provvedimento, comprendente sia la fase di allestimento che quella di sgombero delle attrezzature.

Relativamente al quesito sub c), si puo' ritenere che il criterio della progressivita' della tassazione sia utilizzabile, sempreche', s'intende, nel provvedimento amministrativo l'occupazione sia sufficientemente articolata nelle sue diverse fasi. Cio', in sostanza, significa che il provvedimento deve analiticamente prevedere le variazioni nella utilizzazione del bene pubblico che, di volta in volta, danno luogo ad una maggiore o minore disponibilita' dello stesso.

Quanto, infine, alla tassa giornaliera R.S.U. di cui all'art.77 del D. Leg.vo 507/93, va fatto presente che la superficie destinata alla manifestazione in questione e' da ritenere imponibile per l'intero periodo risultante dall'autorizzazione (o concessione), salvo che sia dimostrata l'impossibilita' di produzione di rifiuti, per qualsiasi causa, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del citato D. Leg.vo 507/93.